



Comune della Città di Arco
PROVINCIA DI TRENTO

Ufficio Contabilità
Area Amministrativa - Finanziaria

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE n. 2 di data 13/01/2020

OGGETTO:	RIMBORSO AL DATORE DI LAVORO ASSENZE RETRIBUITE DEL SINDACO BETTA ALESSANDRO MESE DI NOVEMBRE 2019.
-----------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Relazione.

In data 9 marzo 2014 si sono svolte le elezioni comunali e con decreti sindacali n. 1 e 2 di data 24 marzo 2014 è stata nominata la Giunta comunale.

Ai sensi dell'articolo 4 del D.P.Reg. 16 giugno 2006, n. 10/L, il Vicesindaco e gli Assessori possono svolgere il proprio incarico a tempo pieno o parziale presentando all'Amministrazione apposita dichiarazione preventiva e certificando annualmente di aver effettuato il numero di ore pari al minimo richiesto per il tipo di incarico svolto.

Con determinazione del Segretario generale n. 45 di data 15 aprile 2014 si è, fra l'altro, corrisposta al Sindaco e agli Assessori comunali nominati, l'indennità di carica.

L'articolo 71 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2, dispone che, per quanto non espressamente previsto nel Codice in materia di aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali, si applicano le disposizioni contenute nella parte I titolo III capo IV del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, con il quale è stato approvato il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Gli articoli 79 e 80 del D.Leg. n. 267/2000 disciplinano il tema dei permessi retribuiti da riconoscere agli amministratori locali con rapporto di lavoro dipendente ed in particolare:

- 1. I lavoratori dipendenti, pubblici e privati, componenti dei consigli comunali, provinciali, metropolitani, delle comunità montane e delle unioni di comuni, nonché dei consigli circoscrizionali dei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, hanno diritto di assentarsi dal servizio per il tempo strettamente necessario per la partecipazione a ciascuna seduta dei rispettivi consigli e per il raggiungimento del luogo di suo svolgimento. Nel caso in cui i consigli si svolgano in orario serale, i predetti lavoratori hanno diritto di non riprendere il lavoro prima delle ore 8 del giorno successivo; nel caso in cui i lavori dei consigli si protraggano oltre la mezzanotte, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata successiva.*
- 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì nei confronti dei militari di leva o richiamati e di coloro che svolgono il servizio sostitutivo previsto dalla legge. Ai sindaci, ai presidenti di provincia, ai presidenti delle comunità montane che svolgono servizio militare di leva o che sono richiamati o che svolgono il servizio sostitutivo, spetta, a richiesta, una licenza illimitata in attesa di congedo per la durata del mandato.*
- 3. I lavoratori dipendenti facenti parte delle giunte comunali, provinciali, metropolitane, delle comunità montane, nonché degli organi esecutivi dei consigli circoscrizionali, dei municipi, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, ovvero facenti parte delle commissioni consiliari o circoscrizionali formalmente istituite nonché delle commissioni comunali previste per legge, ovvero membri delle conferenze dei capogruppo e degli organismi di pari opportunità, previsti dagli statuti e dai regolamenti consiliari, hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi di cui fanno parte per la loro effettiva durata. Il diritto di assentarsi di cui al presente comma comprende il tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro.*
- 4. I componenti degli organi esecutivi dei comuni, delle province, delle città metropolitane, delle unioni di comuni, delle comunità montane e dei consorzi fra enti locali, e i presidenti dei consigli comunali, provinciali e circoscrizionali, nonché i presidenti dei gruppi consiliari delle province e dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, hanno diritto, oltre ai permessi di cui ai precedenti commi, di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di 24 ore lavorative al mese, elevate a 48 ore per i sindaci, presidenti delle province, sindaci*

metropolitani, presidenti delle comunità montane, presidenti dei consigli provinciali e dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.

5. *I lavoratori dipendenti di cui al presente articolo hanno diritto ad ulteriori permessi non retribuiti sino ad un massimo di 24 ore lavorative mensili qualora risultino necessari per l'espletamento del mandato.*
6. *L'attività ed i tempi di espletamento del mandato per i quali i lavoratori chiedono ed ottengono permessi, retribuiti e non retribuiti, devono essere prontamente e puntualmente documentati mediante attestazione dell'ente.*

Il successivo articolo 80 del d.lgs. 267/2000, prevede che le assenze dal servizio degli amministratori locali, derivanti da partecipazione alle riunioni degli organi di cui fanno parte, saranno retribuite dal datore di lavoro. A norma del medesimo articolo, è previsto il rimborso al datore di lavoro di quanto dallo stesso corrisposto, da parte dell'ente presso cui l'amministratore locale esercita pubbliche funzioni.

Con nota pervenuta in data 13/12/2019, prot. n. 35366, l'Enaip Trentino con sede a Trento in via Madruzzo, n. 41 ha trasmesso richiesta di rimborso per le assenze retribuite del dipendente Betta Alessandro per il mese di novembre 2019 per un ammontare di 29 ore e per complessivi euro 2.115,81.-

Il Sindaco Betta Alessandro con nota di data 10/01/2020, ha trasmesso apposita dichiarazione di aver utilizzato le ore indicate nel mese di novembre per lo svolgimento del proprio mandato amministrativo quale amministratore comunale.

Accertata la regolarità e la conformità della richiesta alla normativa sopraindicata occorre procedere al rimborso delle spese sostenute per l'assenza dal lavoro del signor Sindaco Betta Alessandro ad Enaip Trentino con sede a Trento in via Madruzzo, n. 41 – per un importo complessivo di euro 2.115,81.-

IL DIRIGENTE

premesso quanto sopra;

vista la documentazione agli atti del servizio segreteria generale;

visto il decreto n. 108 di data 31 dicembre 2019, con il quale il Sindaco ha attribuito gli incarichi dirigenziali fino alla scadenza naturale del mandato del Sindaco e comunque non oltre il 30 giugno 2020;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2;

visto l'articolo 41 dello Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 69 di data 12 novembre 2007 ed entrato in vigore il 27 dicembre 2007 e ss.mm.;

visto il regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 60 di data 25 novembre 2019 ed entrato in vigore in data 8 dicembre 2019;

visto l'art. 11 del Regolamento di contabilità in materia di gestione del Piano esecutivo di Gestione nelle more dell'approvazione del Bilancio di previsione;

DETERMINA

1. di rimborsare ad Enaip Trentino con sede a Trento in via Madruzzo n. 41 – per le assenze retribuite del dipendente Betta Alessandro nel mese di novembre 2019 per un ammontare di ore 29, per complessive euro 2.115,81.- per riunioni a cui ha partecipato in qualità di Sindaco e per l'esercizio delle funzioni pubbliche di cui agli articoli 79 e 80 del Decreto legislativo 267/2000;
2. di imputare la spesa complessiva di euro 2.115,81.- al cod. bil. 1010105 al capitolo e corrispondente impegno dell'esercizio 2020, riportato nell'apposita tabella in calce al presente provvedimento;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio finanziario per i provvedimenti di competenza ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento di contabilità;
4. di precisare che il presente atto diventa esecutivo, con l'apposizione del visto del Responsabile del Servizio finanziario;
5. di evidenziare che avverso la presente determina è ammesso:
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 oppure, in alternativa, ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

IMPUTAZIONE DELLA SPESA

Cod. Bil e Cap	Anno	Oggetto	Beneficiario	N. Impegno	Tipo
01011.03.00020	2019	RIMBORSO ENAIP BETTA ALESSANDRO NOVEMBRE 2019	ENAIP TRENTO	124283	U

Paolo Franzinelli / INFOCERT SPA
 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti
 degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005;
 sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Pratica istruita e presentata da:

Ufficio Contabilità -

Il Fascicolo viene trasmesso, ad avvenuta esecutività della presente determinazione, al competente servizio sopraindicato per la sua esecuzione e comunicata p.c. mediante segnalazione informatica a:
